

29 GEN. 2010

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 19 del 26 GEN. 2010

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Atto di Appello- Formato Antonio e altri c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaneve ^{DIECI} ~~no~~ il giorno ventisei del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---|-------------------|-------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| Avv. Antonio Barbieri
2) Ing. Pompilio Forgiere | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| Annacletta Palmieri
6) Dr. Maria Cirocco | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello notificato il 20/05/09 i sigg. Formato Antonio e altri agivano in giudizio contro questa Amministrazione in appello alla sentenza Tribunale Bn n. 607/08;

Con determina n. 366/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Formato Antonio e altri c/ Provincia di Benevento in appello alla sentenza Tribunale Bn n. 607/08e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 366/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.366/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 20/05/09 dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Formato Antonio e altri c/ Provincia di Benevento in appello alla sentenza Tribunale Bn n. 607/08 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

1 e 3
9 3

Studio Legale Cavuoto
Via G. Pasquali n. 31 - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824.24106

SETTORE AMMINISTRAZIONE
PROT. N. 3860
DEL 20.5.08

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO

PER: Formato Antonio, Formato Maria Grazia, Formato Rita, Formato Vincenzo, nella qualità di eredi di Formato Pellegrino e Formato Luigi, attori, rappresentati e difesi dall'avv. Pellegrino Cavuoto giusta mandato a margine dell'atto di citazione del 9.9.04, selettivamente domiciliati in Napoli alla Galleria Umberto I n.8 presso lo studio dell'avv. Francesco Lombardi.

CONTRO: Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., convenuta, con gli avvocati Vincenzo Catalano e Candido Volpe.

AVVERSO: la sentenza n. 607/2008 emessa dal Tribunale di Benevento il 5.4.2008 e depositata il 17.4.2008, non notificata.

010426

**** *

Gli attori, con atto di citazione del 17.09.04, convenivano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento esponendo che, nell'autunno del 2000, l'ente aveva occupato "sine titulo" 18.000 mq. di un fondo di loro proprietà, sito in Benevento alla C.da Gran Potenza, individuato in catasto al fg. 46 part. Ille n. 75 e 76, per la realizzazione della Tangenziale Ovest di Benevento.

Precisavano gli istanti che, la determina Presidenziale della Cassa del Mezzogiorno del 28.01.1975, in forza della quale l'Ente legittimava la sua irrituale immissione nel possesso, aveva perso ogni efficacia giuridica nel gennaio del 1979 per decorso dei termini in essa indicati ed, in particolare, per non aver la P.A. provveduto in detto periodo al

completamento dei lavori e della procedura di esproprio, ma essendosi semplicemente limitata ad iniziare dei lavori che venivano poi abbandonati per oltre un ventennio.

Solo nell'autunno del 2000, oltre venti anni dopo dallo spirare dei termini della occupazione legittima e dalla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, la P.A. senza alcun provvedimento riprendeva i lavori indicando una pubblica gara di appalto per il completamento della Tangenziale Ovest di Benevento ed incontrando non poche difficoltà per reimmettersi nell'area de qua, rimasta per ben 21 anni nell'esclusivo possesso degli attori. Infatti, l'A.P. con ricorso possessorio del 21.06.01, proposto dinanzi al Tribunale di Benevento chiedeva agli attori la restituzione delle aree di cui è causa.

Al solo fine di evitare eventuali richieste risarcitorie e anche perché assicurati circa una definizione bonaria della vicenda, gli attori reintegravano nel possesso la P.A. che provvedeva nei mesi successivi a completare la strada de qua anche sul tratto di proprietà degli attori.

Le trattative tra le parti non avevano esito positivo, per cui gli attori agivano giudiziariamente per conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita della loro proprietà per la realizzazione dell'opera pubblica.

Si costituiva in giudizio l'A.P. che eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del G.O., nonché che la occupazione era fondata su un valido titolo espropriativo e che le parti avevano stipulato la cessione dei beni con atto del gennaio 1979.

Concessi i termini di cui all'art. 183 V comma c.p.c. e 184 c.p.c., il G.I., dott.ssa Romano, all'udienza del 20.02.06 si riservava.

Sciolta la riserva, con provvedimento notificato il 27.02.06, il Giudice: *“ritenuta la necessità di fissare la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare”*, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.03.07.

Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 607/08 così provvedeva: *“Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”*.

La sentenza è errata e va riformata per i seguenti motivi:

1) Sul presunto difetto di giurisdizione del g.o.

Così la impugnata sentenza motiva sul presunto difetto di giurisdizione del giudice ordinario:

“Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 34 comma 1 D. Lgs 89/98 come sostituito dall'art. 7 lett. B) della L. 205/2000.

Invero a seguito della sentenza della Corte di Costituzionale n. 204 del 2004 dette norme sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che son devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto “gli atti”, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “ gli atti e i provvedimenti” della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia. Per cui nelle sole ipotesi di occupazione usurpativa, che si ha quando manca una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la fattispecie in alcun modo riconducibile all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica.

Orbene per stessa ammissione degli attori vi fu: 1) una dichiarazione di p.u. del gennaio 1975 che prevedeva un termine di quattro anni per l'espropriazione e l'ultimazione dell'opera; 2) un decreto prefettizio dell'ottobre 1975 di occupazione del fondo attoreo; 3) una cessione volontaria del bene del 1978, quindi nel termine dei quattro anni previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità.

Di contro la convenuta ha prodotto: 1) un verbale di presa di possesso degli immobili degli attori dell'8.3. 3.5.76; 2) comunicazioni di approvazione del piano di esproprio e relativa indennità; 3) atti di cessione volontaria ed accettazione delle indennità in data 23.01.79;

Orbene, a fronte di detta procedura conclusasi con la cessione volontaria del bene ed il pagamento dell'indennità di esproprio, non può non parlarsi di occupazione usurpativa e comunque ogni presunta condotta illecita della P.A. appare riconducibile anche in via mediata all'esercizio di una pubblica potestà amministrativa in materia urbanistica,, riconducibilità che porta a riportare la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 comma 1 D. Lgs 89/98 come sostituito dall'art. 7 lett. B) della L. 205/2000, in linea con le sentenze 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale e la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (cfr. S.U. 25.5.2005 n. 10962)

Le incertezze giurisprudenziali e interpretative inducono a compensare le spese di lite."".

Diversamente da quanto sostenuto dalla impugnata sentenza, l'Amministrazione Provinciale si è immessa nel possesso degli istanti senza alcun titolo o atto efficace.

Infatti, la prima ed unica dichiarazione di pubblica utilità, risalente al gennaio del 1975, ha spirato tutti i suoi effetti, per decorso dei termini in essa indicati (anni 4 per la espropriazione ed ultimazione dei lavori), nel gennaio del 1979.

Ne consegue che, la successiva occupazione ed irreversibile trasformazione dei fondi degli attori da parte della A.P., intervenuta nell'autunno del 2000 e cioè, oltre 20 anni dopo lo spirare dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u., in quanto non più assistita da titolo giustificativo e non ricollegabile ad un progetto di opera pubblica, è certamente da ritenere illegittima ab origine.

Essa, in particolare, configura una occupazione c.d. usurpativa e, cioè, un mero comportamento materiale incapace di generare il fenomeno dell'accessione invertita,

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824.24106

trattandosi di un illecito permanente non soggetto ai termini di cui all'art. 2947 c.c. e lesivo di situazioni giuridiche soggettive come tali tutelabili dinanzi al G.O.

Come, infatti, sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite: *"Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da occupazione cosiddetta usurpativa – nella quale, mancando una valida e perdurante dichiarazione di p.u. dell'opera per cui è stata disposta l'occupazione del suolo, non si realizza il fenomeno dell'accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore di danno – SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL G.O., non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica, e tale principio a maggior ragione resta fermo a seguito della sentenza n. 204 del 2004 Corte Cost., che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, comma 1, d.lg. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. legge n. 205 del 2000, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto 'gli atti, i provvedimenti e i comportamenti', anziché 'gli atti e i provvedimenti', delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica ed edilizia".(Cass. civ., Sez. Un., 25 maggio 2005, n. 10962).*

In sostanza, pertanto, anche a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale, la giurisdizione esclusiva del G.A. permane soltanto laddove vi sia una attività riconducibile ad un potere amministrativo e non, come nella specie, in cui manchi una valida o perdurante dichiarazione di p.u.

2) Le Sezioni Unite confermano la giurisdizione in materia usurpativa del G.O. (Ordinanza 7/2/2007 n. 2688).

Con una ulteriore ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito e confermato la giurisdizione del g.o. anche quando vi sia una dichiarazione di pubblica utilità ma

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824.24106

questa sia divenuta inefficace prima del completamento della procedura espropriativa o prima della realizzazione dell'opera:

"..... La giurisdizione (residuale) del G.O. è, per converso, invocabile, come già ricordato dalle ricordate pronunce di questa Corte, solo quando i comportamenti materiali dell'Amministrazione, comportanti immissione in possesso del fondo privato, la sua mera detenzione o la sua irreversibile trasformazione, si siano prodotti in carenza di qualsiasi dichiarazione di p.u., ovvero quando il decreto di espropriazione (o altro provvedimento ablatorio) sia stato emesso con riferimento ad un bene la cui destinazione ad un'opera di P.U. non abbia mai avuto luogo. Per cui le relative fattispecie - tutte rientranti nella categoria di occupazioni illegittime, convenzionalmente denominate "usurpative" -, possono specificamente ravvisarsi:

I) anzitutto nel caso in cui la dichiarazione di p.u. manca del tutto, che si verificava per effetto della previsione generale dell'art. 13 della legge 2359 del 1985, in forza della quale la dichiarazione medesima doveva di regola essere contenuta in un espresso provvedimento amministrativo; ed è oggi divenuto un'ipotesi di scuola in conseguenza dell'art. 1 della legge 1 del 1978, che ha attribuito all'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dell'Autorità amministrativa valore di dichiarazione di p.u., urgenza ed indifferibilità delle opere stesse: ormai configurabile soltanto nel caso di collocazione di un'opera di p.u. in un terreno diverso (o più esteso) rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto;

II) Quindi nelle fattispecie in cui il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sia radicalmente nullo (art. 23 della l. 241/1990): fra cui nella casistica giudiziaria ha assunto particolare rilevanza la fattispecie in cui lo stesso non contenga l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera, richiesta dall'art. 13 delle legge 2359/1985; e rispondente alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42 comma 3 della

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquale n. 31 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824.24106

Cost.), di limitare il potere discrezionale della P.A., al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonchè ad ulteriore finalità di tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l'interesse generale per evidenti ragioni di serietà dell'azione amministrativa (Cass. Sez. Un. 9532/2004 cit; 460/1999; nonchè 7643/2003; Cons. St. V 1562/2002; IV, 1315/2001; 3733/2000);

III) infine, nelle ipotesi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. individuate dal terzo comma dell'art. 13 della legge 2359/1865 nel

caso di inutile decorso dei termini finali in essa fissati per il compimento dell'espropriazione e dei lavori (senza che sia intervenuto il decreto ablativo o si sia verificata la c.d. occupazione espropriativa); e dal terzo comma dell'art. 1 legge 1/1978, nell'ipotesi di mancato inizio delle opere "nel triennio successivo all'approvazione del progetto": a nulla rilevando che in entrambe le fattispecie il potere ablativo fosse in origine attribuito all'amministrazione, in quanto è decisivo che tale attribuzione fosse circoscritta nel tempo direttamente dal legislatore e fosse già venuta meno all'epoca dell'utilizzazione delle proprietà privata (Cass. Sez. Unite 15615/2006; 13659 e 13660/2006; 600/2005).

Secondo la Suprema Corte sussiste la giurisdizione del g.o. anche ogni qual volta la dichiarazione di pubblica utilità si trovi in ipotesi di sopravvenuta inefficacia, come previsto dall'art. 13 della legge

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824.24106

2359/1865 3° comma e cioè nel caso di inutile decorso dei termini finali in essa fissati per il compimento dell'espropriazione e dei lavori. Nel caso de quo la A.P. non ha completato i lavori e nè la procedura espropriativa, avviata nel lontano 1975, nei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue che la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta inefficace per cui tutti i comportamenti successivi della A.P. sono stati eseguiti in carenza di potere, sussistendo, pertanto, la giurisdizione del g.o.

3) Sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli resa per la stessa vicenda espropriativa. Affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 85/08 emessa tra il sig. Tomaciello Marco e la amministrazione Provinciale di Benevento per la identica procedura espropriativa così si pronunciava: *"Ne consegue che, è infondata ai fini dell'affermazione della giurisdizione, la deduzione dell'amministrazione resistente. Invero, essendo abbondantemente scaduti nell'autunno dell'anno 2000 tutti i termini di cui all'espropriazione originaria (che, per legge, al massimo possono estendersi sino a 5 anni), il comportamento della pubblica amministrazione era del tutto privo di potere (ex multis: Cass. 12023/2004), sicchè la posizione risarcitoria del privato andava certamente tutelata dinanzi al giudice ordinario. . Pertanto la sentenza impugnata deve essere riformata e gli atti rimessi al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c. . La decisione che precede assorbe anche l'altra questione*

Studio Legale Cavuoto
Via G. Pasquali n. 31 - 82100 Benevento
Tel. e Fax 0824.24106

prospettata , relativamente alla sicura competenza del A.G.O. ripetto alle domande relative alla lesione del diritto alla salute”.

A parere degli attori la giurisdizione appartiene al g.o. per i seguenti motivi:

1) la prima e unica dichiarazione di p.u. emessa dalla convenuta per la procedura de qua risale al gennaio del 1975 ed è divenuta inefficace nel gennaio del 1979;

2) P.A., nel predetto termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non ha completato i lavori dell'opera pubblica, tanto è vero che è stata costretta ad indire una pubblica gara per la realizzazione della strada;

3) Non solo. Nel predetto termine non veniva completata neppure la procedura espropriativa, con la emissione del decreto di espropriazione definitivo o con la stipula dell'atto pubblico che regolasse una valida e regolare cessione volontaria;

4) L'A. P. nel 1979 abbandonava il cantiere e i fondi occupati, tanto è che il possesso dell'area, da allora alla successiva occupazione, intervenuta nell'ottobre del 2000, senza alcun atto autorizzativo, restava saldamente nelle mani degli istanti ed, infatti, la convenuta, con ricorso possessorio del 21.06.01, chiedeva agli attori la restituzione delle aree di cui è causa;

5) la A.P. solo 25 anni dopo la resa dichiarazione di p.u, riteneva di potersi immettere nel fondo degli attori senza alcun valido atto amministrativo che giustificasse detto comportamento;

6) tra le parti non sussiste alcun valido atto pubblico di cessione. L'atto di cessione volontaria del 29.01.79, richiamato da controparte, rappresenta, infatti, una dichiarazione con cui gli attori si limitavano ad accettare l'indennità di esproprio offerta dall'A.P. intervenuta, altresì, dopo lo spirare dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u. e dell'occupazione legittima che cessavano entrambi il 28.01.79. Non solo. La P.A. non ha mai provveduto nemmeno al

Studio Legale Cavuoto

Via G. Pasquali n. 31 - 82100 Benevento

Tel. e Fax 0824.24106

pagamento delle predette somme e a stipulare, nei termini della occupazione legittima, atto pubblico sostitutivo del decreto di espropriazione;

in ogni caso, anche a voler ritenere valida ed efficace la predetta cessione, alcuna irreversibile trasformazione del fondo può ritenersi intervenuta fino allo spirare dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u., atteso che il possesso pacifico, continuo ed ininterrotto dell'area per cui è causa, dal gennaio del 1979 all'autunno del 2000, veniva esercitato esclusivamente dagli attori che, trascorsi oltre 20 anni, ne divenivano proprietari per usucapione.

Ne consegue, pertanto, che il Giudice adito, preso atto di quanto innanzi esposto, non potrà che dichiarare la illegittimità ab origine della procedura espropriativa de qua – essendo divenuta inefficace la dichiarazione di p.u. del 1975. Detta illegittimità, fonte di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di proprietà, abilita gli attori a proporre la propria domanda risarcitoria dinanzi al Giudice Ordinario.

Tanto premesso, gli istanti come innanzi rappresentati, domiciliati e difesi

CITANO

La **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata presso l'avvocatura provinciale di Benevento, con gli avvocati Vincenzo Catalano e Candido Volpe, a voler comparire dinanzi alla Corte di Appello di Napoli nei soliti locali ed alle ore di rito, e col prosieguo, alla udienza del 16 ottobre 2009, con invito per il convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima della udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, ed a comparire nella udienza indicata, o a quella che sarà fissata, dinanzi al giudice designato, ai sensi dell'art. 168 bis cpc, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 di poter proporre appello incidentale d eventuale chiamata di terzo,

per ivi sentire accogliere in contraddittorio o contumacia dichiaranda e per i motivi tutti innanzi spiegati, disattesa e reietta ogni contraria e diversa eccezione, deduzione e difesa, le seguenti:

CONCLUSIONI

In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il proposto appello, e, per l'effetto disporre, ai sensi dell'art.353 cpc, la remissione della causa dinanzi al Tribunale di Benevento, essendo le domande proposte di competenza del Giudice ordinario.

Rivalsa delle spese processuali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatorio.

Si allega: 1) fascicolo di parte del giudizio di I grado; 2) copia conforme della impugnata sentenza.

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore della controversia è indeterminato, per cui il contributo da versare è pari ad € 340,00.

Benevento, 15 Maggio 2009

Avv. Pellegrino Cavuoto

RELATA DI NOTIFICA. Addì

Istante l'avv. Pellegrino Cavuoto. Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario dell'ufficio unico notifiche del Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., con gli avvocati Vincenzo Catalano e Candido Volpe, domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Provinciale di Benevento sita alla Via Calandra, mediante consegna di copia a mani di

A MANI DI

Dipendente

Ufficio Giudiziario

Rosario Merita

11